

confezione: «25000 UI/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252046 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

confezione: «50000 UI/2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 4 contenitori in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 047252073 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Calbone» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Calbone» (colecalfiferolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio.

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

| | |
|-------------------------|-------------|
| A.Ra.N. | firmato |
| FP CGIL | firmato |
| CISL FP | firmato |
| UIL FPL | firmato |
| UIL PA | firmato |
| CONFSAL UNSA | non firmato |
| FSI | non firmato |
| CONFINTESA FP | non firmato |
| ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM | firmato |
| CIDA FC | firmato |
| UNADIS | firmato |



ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE INERENTE ALLE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI ADESIONE AL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO, ANCHE MEDIANTE FORME DI SILENZIO-ASSENSO, ED ALLA RELATIVA DISCIPLINA DI RECESSO DEL LAVORATORE

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione ed efficacia

1. Il presente Accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 157, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

2. La regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente Accordo. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo Perseo-Sirio mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «Fondo»: il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio;

b) «assunzione»: l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del «Fondo»; non rientra nella nozione di «assunzione» il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata «assunzione», ai soli fini del presente Accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:

la progressione di carriera;

l'assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;

l'assunzione di personale già iscritto al «Fondo» in virtù di precedenti rapporti di lavoro;

c) «amministrazione/i»: l'amministrazione o le amministrazioni datrici di lavoro i cui dipendenti sono individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo statuto del Fondo Perseo-Sirio - quali destinatari del «Fondo».

Art. 3.

Modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio

1. L'adesione al «Fondo» è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020, di seguito «Regolamento Covip del 22 dicembre 2020».

2. L'adesione al «Fondo» avviene:

a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell'adrente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1;

b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.

Art. 4.

Adesione mediante silenzio-assenso

1. All'atto della firma del contratto individuale di «assunzione», l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al «Fondo» disciplinate dal presente Accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nell'ambito di tale informativa, sono altresì indicati i *link* al sito web del «Fondo» ove è possibile consultare le informazioni previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di «assunzione». Il «Fondo» collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3.

2. Nei sei mesi successivi alla data di «assunzione», il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al «Fondo», con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto «Fondo» a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il «Fondo» rende disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica o una procedura web conforme agli *standard* ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica per manifestare la volontà di non adesione.

4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al «Fondo» - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione - i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.

5. La comunicazione al «Fondo» di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali («NoiPa» o analoghe).

6. L'iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento «garantito».

7. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il «Fondo» comunica al lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso:

a) l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;


b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;

c) la documentazione di cui all'art. 6, comma 5, del «Regolamento Covip del 22 dicembre 2020» e le indicazioni di cui all'art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;

d) la possibilità del recesso ai sensi dell'art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto nonché sul *link* al sito del «Fondo» ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall'art. 6, comma 3.

8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 1.

9. Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione indicata nel comma 2, le amministrazioni interessate iniziano a versare il contributo datoriale ed il contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest'ultimo, entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal «Fondo» ai sensi dell'art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all'Istituto, con le modalità dallo stesso previste.



Art. 5.

Norma di prima applicazione

1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui «assunzione» abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.

3. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al «Fondo», con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto «Fondo» a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Art. 6.

Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso

1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al «Fondo», mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il «Fondo» rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli *standard* ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

4. Il «Fondo», entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

5. Entro il 10 del mese, il «Fondo» comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

Art. 7.

Norme finali

1. Le parti esprimono, fin d'ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente Accordo nello statuto e nei regolamenti del «Fondo», con le procedure previste dalle norme che ne regolano il funzionamento.

2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall'art. 4, commi 4 e 9, e dall'art. 6, comma 5, al fine di consentirne l'ottimizzazione e l'adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d'intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente Accordo.

21A05616

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a luglio 2021, è pari a: 104,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A05691

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*